

(N. 1962-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 13 dicembre 1951

modificato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico ed amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) e dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati, in riunione comune, nella seduta del 2 aprile 1952 (V. Stampato N. **2431**)

d'iniziativa del Senatore FORTUNATI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 APRILE 1952

Modificazioni alla legge sui censimenti del 2 aprile 1951, n. 291.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Al secondo comma dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1951, n. 291, è aggiunto il seguente periodo:

« I fondi occorrenti sono assegnati all'Istituto centrale di statistica, che ne renderà conto con apposita gestione ».

Art. 2.

All'articolo 11 della legge 3 aprile 1951, n. 291, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni di cui al comma precedente

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

valgono anche per il movimento di corrispondenza e degli stampati tra gli organi locali predetti ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1951, n. 291, è modificato come segue:

« Per le esigenze inerenti alla esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 1 della presente legge e per la durata dei relativi lavori, l'Istituto centrale di statistica potrà avvalersi:

a) dell'opera dei dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre Amministrazioni pubbliche, da distaccare presso l'Istituto stesso con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministeri interessati;

b) in difetto del personale di cui alla lettera *a)* e previo decreto di autorizzazione di massima del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro del tesoro, dell'opera di personale avventizio diurnista da assumere con le modalità previste dal Regolamento interno dell'Istituto stesso e con il trattamento economico previsto dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1951, n. 291, è modificato come segue:

« Per le esigenze inerenti alla esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 1 della presente legge e per la durata dei relativi lavori, l'Istituto centrale di statistica potrà avvalersi dell'opera dei dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre Amministrazioni pubbliche, da distaccare presso l'Istituto stesso con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri interessati e in particolare:

a) dell'opera di personale insegnante di ruolo da comandare presso l'Istituto con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa col Ministro del tesoro e col Ministro della pubblica istruzione;

b) dell'opera di personale dell'Alto Commissariato dell'alimentazione e delle sezioni provinciali dell'alimentazione e degli enti economici dallo stesso dipendenti, da comandare presso l'Istituto con provvedimento del Presidente del Consiglio, di intesa col Ministro del tesoro e col Ministro dell'agricoltura e foreste;

c) dell'opera di dipendenti da enti pubblici nazionali e locali che, col consenso delle rispettive amministrazioni, chiedano di essere temporaneamente distaccati presso l'Istituto centrale di statistica e vi siano destinati con provvedimento del Presidente del Consiglio, di intesa col Ministro del lavoro;

d) dell'opera di personale dell'Amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici che, liberi da impegni di ufficio, nelle ore pomeridiane e senza pregiudizio della normale attività per i servizi di istituto della propria amministrazione, chiedono di rendere prestazione straordinaria, giornaliera, fino a 100 ore al mese, in ragione di 4 ore giornaliere.

Al personale di cui alle lettere *c)* e *d)* si ricorrerà soltanto ove non sia sufficiente l'apporto del personale previsto dalle lettere precedenti.

Art. 4.

La spesa globale per l'esecuzione del censimento generale della popolazione, di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge 2 aprile 1951, n. 291, è elevata da 2.720 milioni a 3.500 milioni di lire.

Alla maggiore spesa di 780 milioni di lire sarà provveduto mediante stanziamento da effettuare nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53.

Art. 4.

Al personale comandato presso l'Istituto centrale di statistica, ai sensi della presente legge, sarà corrisposta, in aggiunta al trattamento organico, al compenso per lavoro straordinario ed ai premi eccezionali, previsti dalle norme in vigore, una indennità di comando, graduata secondo i gradi del personale, da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio di concerto col Ministro del tesoro.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.